CAMERA DEI DEPUTATI N. **2669**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Norme in materia di esenzione dall'imposta di bollo per gli atti giudiziari

Presentata l'8 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di dare un piccolo ma significativo segnale per ripristinare il diritto dei cittadini meno abbienti ad agire e a stare in giudizio. Basti pensare che, dopo la decisione di raddoppiare la tassa fissa di registro sui decreti ingiuntivi (da 250 mila a 500 mila lire per ogni causa di almeno due milioni), molte persone che dovrebbero recuperare piccole somme non hanno più interesse a ricorrere alla giustizia in quanto finirebbero con lo spendere di più in tasse.

L'enorme peso del fisco nel processo non significa solamente « denegata giustizia » per i ceti meno abbienti, ma significa anche lasciare i soggetti più deboli alla mercè dei grandi gruppi finanziari, che possono utilizzare i meccanismi processuali per il loro tornaconto, rovesciandone comunque i costi sui lavoratori consumatori.

È palese la violazione del diritto di stare in giudizio per sostenere le proprie ragioni e più in generale del diritto di difesa, di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, del principio di progressività del sistema tributario nonché di quello per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione delle loro capacità contributive.

La proposta di legge riprende il testo elaborato da un gruppo di giovani avvocati, riuniti nell'associazione « Professione aperta », che sul testo della presente proposta – il cui unico scopo è quello di permettere in concreto l'esercizio della difesa da parte di tutti, senza discriminazioni di natura economica e sociale – ha raccolto le firme di numerosi cittadini e operatori del diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi:

a) ai procedimenti contenziosi e non contenziosi avanti il giudice di pace;

b) alle cause di competenza del pretore fino al valore di lire 30.000.000;

c) ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, ivi compresi quelli di modifica delle condizioni di separazione;

d) ai procedimenti contenziosi e non contenziosi inerenti lo stato e la capacità delle persone, la potestà dei genitori, la tutela dei minori e degli interdetti, la curatela degli inabilitati, le obbligazioni alimentari;

e) alle controversie relative a locazione di immobili urbani ad uso abitativo;

f) alle controversie inerenti la assegnazione, la decadenza dall'assegnazione, la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

g) ai procedimenti relativi all'esenzione dall'obbligo di leva;

h) ai procedimenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari, regolarizzazione dei cittadini extra-comunitari ed apolidi.

2. Sono altresì esenti da ogni tassa, imposta o diritto di cancelleria le copie di atti e documenti nei procedimenti penali.